

CLUB ITALIANO DELLE GIACCHE ROSSE

Via Nullo Baldini n°19 - Tel. 0544 948198 - 48016 Cervia - Milano Marittima

STATUTO DEL CLUB ITALIANO DELLE GIACCHE ROSSE

Approvato dall' Assemblea Straordinaria del 21-2-1968 e, successivamente modificato dalle Assemblee Straordinarie del 14-3-1973, del 6-9-1975, del 26-4-1978, del 29-4-1979, del 20-9-1981, del 17-3-1984 e nell'Assemblea Straordinaria di Cervia del 28-11-2001

Art.1 COSTITUZIONE

Il Club Italiano delle Giacche Rosse, costituito in Roma nel 1968, persegue i fini esclusivamente sportivi, non di lucro, ed è indipendente da ogni tendenza politica. E' Ente Nazionale Affiliato alla Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.)

Art.2 SCOPI

Il Club ha lo scopo di riunire, specie in campo agonistico, i praticanti dello sport equestre nella specializzazione del salto ostacoli, per i quali il Club Italiano delle Giacche Rosse è il rappresentante in seno alla consulta.

I suoi principali obiettivi sono:

- incoraggiare le manifestazioni di concorso ippico e sviluppare con esse la passione per l' equitazione;
- intercedere come intermediario, tra i soci, la Federazione Sport Equestri, le altre associazioni o enti ippici in Italia ed all' estero e chiunque avendone diritto ne faccia richiesta, mantenendo con loro i migliori rapporti e cercando di ottenere il loro possibile interessamento in favore degli aventi diritto;
- tendere ad ottenere attraverso la F.I.S.E. ed i comitati organizzatori interessati, la migliore programmazione possibile ed il migliore svolgimento delle manifestazioni di concorso ippico, sia dal lato tecnico che organizzativo;
- favorire con i suoi interventi, ogni possibile soluzione amichevole in caso di reclami e nelle controversie tra Concorrenti e Giurie, tra i suoi Soci e la F.I.S.E., nel settore del salto ostacoli;
- rendersi interprete e portavoce attraverso la stampa, la radio, la televisione, le autorità e la F.I.S.E., per quanto riguarda il salto ostacoli.

Il tutto nel rispetto e uniformandosi allo statuto della F.I.S.E., ai suoi regolamenti ed alle sue disposizioni tecniche, nonché con estensioni, anche del caso, ai Comitati Regionali della F.I.S.E., al C.O.N.I., all' U.N.I.R.E. e ad altri enti di analogo ispirazione.

Art.3 ATTIVITA' CONNESSE

1. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l' associazione potrà svolgere qualsiasi attività connessa all'oggetto sociale o tra l' altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione scuderie, maneggi, campi ippici, poste, box ed altre attrezzature sia immobili che mobili, essere proprietaria o comproprietaria di cavalli, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.
2. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse all'oggetto sociale.

Art.4 RAGIONE SOCIALE

1. L'associazione non persegue fini di lucro.
2. Gli eventuali utili di gestione saranno tassativamente destinati a totale vantaggio degli sport equestri e comunque per la realizzazione dell'attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili di gestione.

Art.5 SOCI

1. I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:
 - Soci fondatori
 - Soci effettivi
 - Soci sostenitori
 - Soci benemeriti e onorari
 - Soci juniores.
2. Sono Soci fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo del club.
3. Sono Soci effettivi coloro che praticano lo sport agonistico di cui all'articolo 2, o che abbiano cessato di praticarlo da non più di 5 anni.
4. Sono Soci sostenitori:
 - a) coloro che abbiano cessato l'attività agonistica da oltre 5 anni;
 - b) coloro che desiderano dimostrare la loro solidarietà al Club mediante il loro fattivo contributo.
5. Sono Soci benemeriti ed onorari coloro che abbiano acquistato particolari benemerenze o meriti nel campo dello sport equestre e dell'allevamento. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo.
6. Sono Soci juniores coloro che sono in possesso della tessera F.I.S.E. e che praticano lo sport agonistico di cui all'articolo 2.
Per essere ammessi al club occorre:
 - 1) avere compiuto il 18^o anno di età, salvo che per i soci juniores;
 - 2) presentare domanda scritta al consiglio direttivo;
 - 3) essere presentati da due soci che facciano parte del consiglio direttivo;
 - 4) essere accettati dal consiglio direttivo, la cui decisione è insindacabile ed inappellabile.

Il pagamento delle quote sociali deve essere regolato nel corso del primo trimestre di ogni anno.

Tutti i Soci e i nuovi associati debbono corrispondere la quota di iscrizione (una tantum) e la quota annuale stabilite del Consiglio Direttivo come è detto all'art.19. I Soci che non avranno corrisposto la loro quota entro i termini stabiliti e che non avranno risposto al sollecito loro rivolto, potranno essere radiati su decisione del Consiglio Direttivo.

I Soci che non presentassero le loro dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno, si intendono impegnati per un altro anno, e sono tenuti a pagare le relative quote annuali.

7. Hanno diritto di voto alle assemblee tutti i Soci maggiori d'età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

Art. 6 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

1. Gli obblighi e i diritti dei Soci, di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

2. Il Socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indispensabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni.

3. Ciascun Socio può recedere dall'associazione o essere radiato secondo le norme del seguente statuto.

4. La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento;
- c) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile.

Art. 7 ORGANI SOCIALI

1. Gli organi sociali dell'Assemblea sono costituiti da:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Consiglio dei Provvisori;
- f) il Collegio dei Revisori.

Art. 8 L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

2. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente entro il primo semestre di ciascun anno sociale. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta esso lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del consiglio direttivo o di un terzo del totale dei Soci con diritto di voto.
3. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
4. La convocazione di un'Assemblea avviene mediante tempestivo avviso spedito a domicilio ai Soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza.
5. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
 - a) la discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal consiglio Direttivo;
 - b) l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio Preventivo;
 - c) l'elezione del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto;
 - d) l'approvazione delle domande di ammissione presentate da coloro che intendono entrare a far parte dell'Associazione in qualità di Soci;
 - e) ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.
6. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazione dello Statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione.
7. Entrambe le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente in ordine di anzianità come Socio, ove due consiglieri avessero pari anzianità come Soci, la presidenza verrà assunta dal più anziano d'età tra i due.
8. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In casi di assenza o impedimento del segretario/a, il Presidente incarica uno dei Soci della redazione del verbale.
9. L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dai Soci con diritto di voto.
10. Trascorsa un ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
11. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale dei Soci con diritto di voto presenti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è valida soltanto se risultino presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dai Soci. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o

rappresentati almeno un terzo del totale dei Soci. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con voto favorevole di almeno la metà del totale dei Soci presenti o rappresentati, abilitati al voto. Per le modificazioni dello Statuto sono richieste le maggioranze dei voti previste dal successivo Art. 20.

12. Ogni Soci maggiore di età ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'associazione. Ogni Socio Effettivo o Fondatore, purché entrambi in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione. Nessun Socio, sia Effettivo che Fondatore, può ricevere più di tre deleghe.

13. L'Assemblea vota, a scelta del suo presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario/a o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal presidente dell'Assemblea e di chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio di qualunque categoria può prenderne visione.

Art. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- b) prendere tutte le deliberazioni correnti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
- c) redigere il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione;
- d) stabilire l'importo delle quote associative per le diverse categorie di Soci e fissarne le modalità di pagamento;
- e) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- f) decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione parte degli aspiranti Soci, nonché in merito al passaggio dei Soci da una categoria all'altra.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria ed è composto, previa determinazione da parte dell'Assemblea del numero dei suoi membri, da un minimo di 3 ad un massimo di 12 elementi. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

3. Il Consiglio elegge fra i suoi membri, il Vice Presidente, il Segretario/a e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e

ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri. Qualsiasi convocazione del consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un Vice Presidente in ordine di anzianità come Socio o dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e in caso di parità è prevalente il voto del Presidente dell'Associazione.

4. Le accettazioni di nuovi Soci di qualsiasi categoria devono essere prese con la maggioranza dei Consiglieri. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto. I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Art. 10 CARICHE SOCIALI

1. Le prestazioni di tutti i Dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che non siano cittadini italiani o maggiorenni;
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I. o da una Federazione sportiva.

3. La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto.

In ogni caso a parità di voti decide il Consiglio direttivo a scrutinio segreto. Tuttavia qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea si dovrà entro 30 giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del biennio.

Art. 11 IL PRESIDENTE E I DUE VICE PRESIDENTI

1. Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea Ordinaria, ogni due anni rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai Soci e dichiara aperte le assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dai Vice

Presidenti vicari eletti in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

2. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi nei modi previsti dallo Statuto.

Art. 12 IL SEGRETARIO

1. Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna all'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

Art. 13 PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Le entrate della società sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;

c) dall'attività finanziarie derivante dall'organizzazione di manifestazioni sportive;

d) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della società.

2. Il patrimonio sociale è costituito:

a) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;

b) da tutti gli altri beni mobili ed immobili;

c) dalle donazioni, lasciti e successioni.

Art. 14 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico finanziario dell'attività svolta secondo la vigente normativa e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il rendiconto deve essere accompagnato con una relazione sull'andamento della gestione.

Art. 15 COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Sindaci effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio Sindacale ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Sindaco supplente.

Art. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea Ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica 2 anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente. Il collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai soci ed a comminare le sanzioni dall'1) al 4) di cui all'art 17. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo statuto F.I.S.E.

Art. 17 NORME DISCIPLINARI

1. E' passabile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi di inosservanze dello statuto dell'Associazione e delle altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo di scorrettezze sportive e/o disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di socio. Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell'infrazione;
- 2) la sospensione temporanea fino ad un massimo di 13 mesi da ogni attività sociale e sportiva;
- 3) l'appiedamento immediato o temporaneo fino al massimo di un anno;
- 4) l'esclusione del Socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni agonistiche o d'altro genere;
- 5) la radiazione, può essere radiato per grave motivo dal club il Socio che si sia reso responsabile, direttamente o per tramite terzi, di inosservanze dello statuto e dei regolamenti del Club Italiano Giacche Rosse e della F.I.S.E., di scorrettezze sportive e/o disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri del Socio.

La recidiva specifica o generica è considerata un'aggravante.

Le sanzioni di cui al punto 2 e 3 possono anche prevedere l'inibizione a frequentare la sede sociale e i relativi impianti sportivi dell'Associazione. La recidiva specifica o generica è considerata un'aggravante. La radiazione di qualunque Socio è deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dell'Associazione previo accertamento degli addebiti da parte del Consiglio dei Probiviri.

Art. 18 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti. L'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'incolpato e far pervenire al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni sue deduzioni scritte e la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata per iscritto all'incolpato e al denunciante. Il Collegio dei Probiviri, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o può precedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell'incolpato.

Art. 19 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. I Soci si impegnano ai sensi e per gli effetti dello Statuto F.I.S.E. a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Associazione e della F.I.S.E. per la tutela dei loro diritti ed interessi sportivi ed associativi nell'ambito dell'Associazione stessa. L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta la radiazione dall'Associazione, a meno di deroga concessa dal Consiglio Federale.
2. La Presente clausola dovrà essere trascritta sulla scheda di adesione di ogni singolo Socio ed approvata espressamente per iscritto ai sensi dell'Art. 1341 C.C.

Art. 20 MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea.
2. L'Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che la F.I.S.E. abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottopostale.

Art. 21 SCIoglimento

1. L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 degli aventi diritto.
2. L'Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
3. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno 4/5 dei voti validi.
4. In caso di scioglimento, tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dopo l'estinzione dei debiti da parte dei soci dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui l'Art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 22 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quello che non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge e le norme stabilite dal Consiglio Direttivo. Tali norme che devono in ogni caso non contrastare con i principi generali sanciti dallo Statuto, hanno efficacia statutaria.

_____.